

Agenzia delle Entrate
Risposta ad interpello 31 maggio 2022,
n. 315

Francesco Rotondi
Managing Partner LabLaw

La figura dell'agente sportivo e il regime fiscale applicabile secondo le Entrate

La risposta n. 315 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate all'interpello proposto dal contribuente in materia di regime speciale per lavoratori "impatriati" ai sensi dell'articolo 16 commi 1 ed 1 bis del D.lgs 147/15 fornisce, in ragione del caso specifico, un'analisi sull'inquadramento giuridico della prestazione dell'agente sportivo anche alla luce della disciplina dettata dagli articoli 3 e seguenti del D.lgs 37 del 2021.

Il quesito

La vicenda nasce dal quesito formulato da un contribuente cittadino italiano, residente all'estero, il quale di chiara di avere svolto l'attività di procuratore sportivo in Italia quale lavoratore autonomo, titolare di partita IVA, fino al 2010.

Successivamente lo stesso, pur svolgendo la medesima attività è stato amministratore unico di una società, percependo il relativo compenso. Ancora, dal 2014 lo stesso interpellante deduceva di avere svolto l'attività di procuratore sportivo attraverso una società di diritto inglese e di essere stato iscritto all'AIRE dal 2014 al gennaio 2022.

Da tale ultima data il contribuente è iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia dove, acquisita la residenza fiscale, ha avviato la propria attività di procuratore sportivo in forma individuale con un ufficio in Italia dove dichiara di avere quale unica collaboratrice un'addetta alla segreteria.

Sempre secondo la ricostruzione fornita dall'interpellante l'attività svolta sarebbe strettamente personale salve alcune saltuarie collaborazioni autonome con altri professionisti e non costituirebbe una forma di stabile organizzazione della società di diritto inglese per la quale ha lavorato all'estero, essendo la stessa in liquidazione.

Da ultimo, nella propria ricostruzione il procurato-

I redditi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo possono godere del regime speciale per gli impatriati

re sportivo precisa che l'attività verrà svolta prevalentemente in Italia.

A fronte della superiore ricostruzione il contribuente richiede all'Agenzia delle Entrate un chiarimento circa la possibilità di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo. Chiede, inoltre, indicazioni sulla qualificazione dei redditi prodotti nell'esercizio di detta attività.

Nella formulazione del quesito l'agente sportivo oltre a rappresentare in fatto la propria vicenda, interviene dando conto delle possibili interpretazioni circa la natura della prestazione dell'agente sportivo prospettando le ragioni che, a suo avviso sottendono alla possibilità di poter godere del regime fiscale agevolato di cui alla disposizione del 2015.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta al quesito, preliminarmente da conto, in modo analitico dei requisiti di accesso al trattamento fiscale dei lavoratori impatriati ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs 147 del 2015 così come modificato ed integrato dall'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per poi volgere la propria attenzione sulla qualificazione giuridica dell'attività dell'agente sportivo.